

COMUNE DI MELISSA

PROVINCIA DI CROTONE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 08-01-2024

OGGETTO:

Ratifica deliberazione Giunta Comunale: "Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche al 31.12.2022(ex art. 20 del D.Lgs. ° 175/2016)"

L'anno **duemilaventiquattro** addì **otto** del mese di **gennaio** alle ore 16:11, in Torre Melissa presso la Delegazione Municipale, convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Presidente del Consiglio N° 12550 in data 29.12.2023, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
Falbo Raffaele	P	Restuccia Massimo	P
Poerio Carlo	P	Belestrieri Giuseppina	P
Sculco Maria Carmela	P	Rosati Edoardo	A
Macri' Carmine	P	Maltese Cataldo	A
Masino Maria	P	Malena Maria Carmela	A
Amasino Elisabetta	P	Catricalà Antonio	A
Lamanna Francesco	P		

Componenti assegnati: Sindaco e N° 12 Consiglieri; Componenti in carica : Sindaco e N° 12 Consiglieri; Componenti presenti : N° 9 - Componenti assenti : 4

Assume la Presidenza il Sig. Restuccia Massimo, in qualità di Presidente, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Urso Antonia

A verbale:

Introduce e relaziona il Sindaco.

Il Presidente, in assenza di interventi, invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Scarpino Vincenzo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scarpino Vincenzo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Atteso, altresì, che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al sopracitato articolo 4, ovvero prive dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 o ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 ai sensi del quale:" I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato, inoltre, che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamata la Legge 30/12/2018 n. 145 che, all'art. 1, commi 721 - 724, ha introdotto alcune modifiche al T.U.S.P. tra cui e per quanto in questa sede di specifico interesse il rinvio al 31 dicembre 2021 delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione così autorizzando l'amministrazione che detiene tali partecipazioni a non procedere all'alienazione;

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 16, comma 3 bis del D.L. n. 73/2021 ai sensi del quale "Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: "5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Rilevato che, per come attestato dal Responsabile dell'Area finanziaria con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, alla data del 31/12/2022 il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ASMENET CALABRIA soc. Cons a r.l.;
- FLAG "I borghi marinari dello Jonio" Società consortile s.r.l.;
- GAL KROTON Società consortile a responsabilità limitata;

Visto e preso atto delle relative schede di rilevazione predisposte dal Responsabile dell'area Finanziaria che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Richiamata la 168 del 29-12-2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di approvare, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 e successive modificazioni, la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Melissa detiene partecipazioni dirette o indirette meglio dettagliata in narrativa

Ritenuto di prendere atto della predetta D.G.C. n. 168/2023 ratificandone i contenuti;

Ritenuto pertanto di dover confermare la partecipazione nelle predette società per come indicato nelle succitate schede in quanto rispondenti ai requisiti di cui al D. Lgs. 175/2016 – tenuto conto della citata Legge 30/12/2018 n. 145 e del D.L. n. 73/2021 - sia per quel che attiene ai vincoli di destinazione che ai vincoli di attività;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

VISTO l'esito della votazione palese e per alzata di mano:

Con voti: Presenti: n. 9 Favorevoli: n. 9; Contrari n. 0; Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **2. Di prendere atto** della 168 del 29-12-2023 ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche al 31.12.2022(ex art. 20 del D.Lgs. ° 175/2016)" ratificandone il contenuto e, quindi
- **3. Di approvare**, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 e successive modificazioni, la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Melissa detiene partecipazioni dirette o indirette meglio dettagliata in narrativa;
- 4. Di dare atto che il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:
- ASMENET CALABRIA soc. Cons a r.l.;
- FLAG "I borghi marinari dello Jonio" Società consortile s.r.l.;
- GAL KROTON Società consortile a responsabilità limitata;
- **5.Di mantenere** la partecipazione nelle società di cui al punto che precede per come indicato nelle relative schede di rilevazione predisposte dal Responsabile dell'Area Finanziaria che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **6.Di demandare** la cura di ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente ivi compresa:
- ✓ la trasmissione della presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- ✓ la comunicazione dell'esito della ricognizione ordinaria nell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<a href="https://portaletesoro.mef.gov.it) secondo quanto previsto dal disposto di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- ✓ <u>la comunicazione dell'esito della presente ricognizione ai soggetti contemplati dall'art. 20</u> comma 3 del T.U.S.P..

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

Con voti: Presenti: n. 9 Favorevoli: n. 9; Contrari n. 0; Astenuti n. 0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Il Responsabile del servizio, Scarpino Vincenzo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità tecnica

Melissa, 22-12-2023

Il Responsabile del servizio **Dott. Scarpino Vincenzo**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Il Responsabile del servizio, Scarpino Vincenzo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile

Melissa, 22-12-2023

Il Responsabile del servizio **Dott. Scarpino Vincenzo**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

SEGRETARIO COMUNALE

Urso Antonia

Presidente

Restuccia Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Melissa, 16-01-2024

IL MESSO COMUNALE Decarlo Eugenia Graziella

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- E' stata comunicata alla Prefettura con lettera n. 585 in data odierna;

Melissa, 16-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE Urso Antonia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 08-01-2024

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° L. 267/2000);
- Perché confermata con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (art. 127, 2° comma, L. 267/2000).

Melissa, 16-01-2024

SEGRETARIO COMUNALE Urso Antonia